

Regolamento

In conformità all'art. 9 degli statuti della Fondazione di libero passaggio Swiss Life (in seguito denominata fondazione) viene emanato il seguente regolamento.

Art. 1 Apertura di conti di libero passaggio

La fondazione accetta i versamenti di istituzioni di previdenza operati a favore di contraenti della copertura previdenziale (di seguito denominati contraente della copertura previdenziale) che lasciano il proprio posto di lavoro presso un datore di lavoro affiliato a questa istituzione di previdenza prima che sussista un diritto di previdenza. Accetta anche i versamenti di altre istituzioni volti a mantenere la protezione previdenziale nonché di contraenti della copertura previdenziale nei casi previsti dalla legge.

Per ogni contraente della copertura previdenziale viene gestito un conto separato presso una banca di diritto svizzero (conto di libero passaggio). Il contraente della copertura previdenziale riceve a scadenza annuale un estratto relativo alla situazione del suo avere.

Art. 2 Remunerazione

Il consiglio di fondazione definisce il tasso d'interesse di volta in volta applicabile. Gli interessi vengono sempre accreditati al conto di libero passaggio alla fine dell'anno civile. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi della LPP, il contraente della copertura previdenziale ha diritto alla remunerazione dell'avere di previdenza disponibile sul conto di libero passaggio solo finché non riscuote la sua prestazione di vecchiaia differita (cfr. art. 6 cpv. 2 del presente regolamento). L'avere di previdenza da versare in caso di decesso (cfr. art. 7 lett. c del presente regolamento) non viene remunerato.

Art. 3 Investimenti

Il consiglio di fondazione stabilisce i principi d'investimento nel regolamento in materia d'investimenti.

Art. 4 Investimenti individuali del contraente della copertura previdenziale

Il contraente della copertura previdenziale può dare istruzioni alla fondazione di investire interamente o in parte il saldo del suo conto di libero passaggio in diritti di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento, ai sensi del loro regolamento, su un deposito titoli di una banca di diritto svizzero (deposito di libero passaggio). La fondazione è libera di fissare un importo minimo per gli investimenti in diritti di gruppi d'investimento. La fondazione acquisisce le quote per conto del contraente della copertura previdenziale e li gestisce a suo nome. Gli investimenti a disposi-

zione del contraente della copertura previdenziale si basano sul regolamento in materia d'investimenti. Il contraente della copertura previdenziale viene espressamente informato sui rischi legati a questi investimenti.

Il contraente della copertura previdenziale può dare in qualsiasi momento istruzioni alla fondazione di acquistare o restituire diritti per suo conto.

In linea di massima le istruzioni relative all'investimento / al disinvestimento vengono attuate entro dieci giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle istruzioni complete da parte della fondazione. In caso di trasferimento o riscossione dell'avere di previdenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del presente regolamento, la restituzione dei diritti avviene entro dieci giorni lavorativi bancari dalla data in cui la fondazione ha ricevuto la domanda completa, fatto salvo il cpv. 4. In caso di decesso (art. 7 lett. c del presente regolamento), la restituzione dei diritti avviene entro dieci giorni lavorativi bancari dalla data in cui la fondazione è stata informata con certezza del decesso del contraente sulla base di un certificato ufficiale di morte. Le scadenze di cui sopra e al cpv. 4 possono essere prorogate a causa dei giorni festivi e dei giorni o periodi di negoziazione determinanti.

Al raggiungimento dell'età di riferimento ai sensi della LPP, la fondazione è autorizzata, fatto salvo l'art. 16, a restituire diritti di gruppi d'investimento senza istruzioni esplicite da parte del contraente della copertura previdenziale, a condizione che al momento del raggiungimento dell'età di riferimento quest'ultimo non abbia informato la fondazione in merito al differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia (cfr. art. 6 cpv. 2 del presente regolamento). Il diritto a restituire i diritti senza istruzioni esplicite sussiste anche quando il contraente della copertura previdenziale raggiunge l'età finale massima possibile per il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia. Se un contraente che rinvia la riscossione della prestazione di vecchiaia comunica alla fondazione la cessazione dell'attività lucrativa (cfr. art. 12 cpv. 2 del presente regolamento), i diritti vengono restituiti entro dieci giorni lavorativi bancari dalla data in cui la fondazione ha ricevuto la relativa comunicazione.

In casi motivati, la fondazione può sostituire o alienare singoli investimenti o tutti gli investimenti collettivi in cui i contraenti della copertura previdenziale hanno investito e investire l'avere di previdenza divenuto disponibile in una soluzione conto. I contraenti della copertura previdenziale vengono debitamente informati.

Il prezzo di emissione e di riscatto corrisponde al prezzo calcolato dalla fondazione d'investimento il giorno determinante per la valutazione. Il ricavo ottenuto dal riscatto dei diritti viene accreditato sul conto di libero passaggio del contraente della copertura previdenziale.

Per la parte dell' avere di libero passaggio investita in diritti non sussiste alcun diritto né a una remunerazione minima, né al mantenimento del valore del capitale. Il contraente della copertura previdenziale si assume il rischio dell' investimento.

Art. 5 Trasferimento dell' avere di previdenza

Il contraente della copertura previdenziale può:

- a) apportare in ogni momento l' avere di previdenza in un' istituzione di previdenza;
- b) cambiare in ogni momento l' istituzione o la forma del mantenimento della protezione previdenziale.

Art. 6 Riscossione dell' avere di previdenza

Il contraente della copertura previdenziale può riscuotere la prestazione di vecchiaia al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell' età di riferimento ai sensi della LPP.

Fatto salvo l' art. 16 del presente regolamento, si applica quanto segue. Al raggiungimento dell' età di riferimento ai sensi della LPP la prestazione di vecchiaia diventa esigibile e dev' essere riscossa. Se il contraente della copertura previdenziale dimostra che continua a esercitare un' attività lucrativa, può rinviare la riscossione della prestazione di vecchiaia fino al massimo a cinque anni dopo il raggiungimento dell' età di riferimento ai sensi della LPP. Il differimento della riscossione della prestazione di vecchiaia va comunicato alla fondazione mediante l' apposito formulario.

La riscossione anticipata dell' avere di previdenza è inoltre ammessa se:

- a) il contraente della copertura previdenziale beneficia di una rendita d' invalidità completa dell' assicurazione federale per l' invalidità e il rischio d' invalidità non è assicurato a titolo addizionale;
- b) la domanda viene presentata da:
 - 1) un contraente della copertura previdenziale che lascia definitivamente la Svizzera. Resta riservato l' articolo 25 f Legge sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità (LFLP);
 - 2) un contraente della copertura previdenziale che inizia un' attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;

- 3) un contraente della copertura previdenziale la cui prestazione d' uscita è inferiore al suo contributo annuo;
- 4) un contraente della copertura previdenziale che impiega il suo avere di previdenza per i seguenti scopi: acquisto e costruzione di una proprietà d' abitazioni ad uso proprio, partecipazione o rimborso di prestiti ipotecari a una tale proprietà d' abitazioni.

Per i versamenti in caso di contraenti della copertura previdenziale sposati o che vivono in un' unione domestica registrata, è necessario l' accordo scritto del coniuge o del partner registrato.

In caso di versamento dell' avere di previdenza la fondazione adempie l' obbligo fiscale relativo all' imposta preventiva, in quanto notifica la prestazione imponibile alle autorità fiscali, applicando per analogia l' art. 19 della Legge federale sull' imposta preventiva (LIP).

Art. 7 Prestazione di previdenza

In conformità agli artt. 13, 14 e 16 OLP la prestazione di previdenza è composta:

- a) dell' avere di previdenza per le prestazioni di vecchiaia ai sensi dell' art. 6 cpv. 1 e 2 del presente regolamento;
- b) dell' avere di previdenza per le prestazioni d' invalidità ai sensi dell' art. 6 cpv. 3 lett. a del presente regolamento;
- c) del rispettivo avere di previdenza in caso di decesso.

Art. 8 Versamento dell' avere di previdenza

L' avere di previdenza viene versato o trasferito esclusivamente sotto forma di capitale entro 31 giorni dal ricevimento della domanda completa. Nel caso di un eventuale investimento in titoli, il disinvestimento avviene entro i termini stabiliti dall' art. 4 del presente regolamento.

L' ammontare dell' avere di previdenza corrisponde al saldo del conto di libero passaggio dopo il disinvestimento di un eventuale investimento in titoli e dedotte eventuali commissioni. Il tasso d' interesse di mora in caso di versamento o trasferimento tardivo corrisponde al tasso d' interesse stabilito dall' art. 2.

Art. 9 Cessione e costituzione in pegno

L' avere di previdenza non può essere né costituito in pegno né ceduto. Restano riservati l' art. 30b della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l' invalidità (LPP), l' art. 331d del Codice delle obbligazioni (CO) e gli art. 8 e 9 dell' Ordinanza sulla promozione della proprietà d' abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA).

Art. 10 Beneficiari

Sono ammesse quali beneficiarie le seguenti persone:

- a) in caso di vita il contraente della copertura previdenziale;
- b) in caso di decesso nell'ordine seguente:
 - 1) i superstiti conformemente agli artt. 19, 19a e 20 LPP;
 - 2) le persone fisiche assistite in misura preponderante dal contraente della copertura previdenziale o la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 - 3) i figli del defunto che non adempiono i presupposti secondo l'art. 20 LPP, i genitori o i fratelli e le sorelle;
 - 4) gli altri eredi legittimi (salvo gli enti pubblici).

Il contraente della copertura previdenziale ha la facoltà di specificare più dettagliatamente i diritti dei beneficiari e di ampliare la cerchia di persone di cui alla lett. b n. 1 con quelli di cui al n. 2.

Se il contraente della copertura previdenziale non precisa i diritti dei beneficiari, la fondazione suddivide l'avere in parti uguali tra le varie persone, se vi sono diversi beneficiari di un medesimo gruppo.

Se, in caso di decesso, vengono definiti beneficiari, se viene modificata la loro successione o se vengono precisati i diritti, occorre utilizzare il formulario fornito dalla fondazione.

Le precisazioni indicate sul formulario e/o le modifiche vengono integrate nella ripartizione solo se la fondazione ne è stata informata al più tardi al momento del versamento del capitale di decesso.

Se la fondazione di libero passaggio non è stata informata dal contraente della copertura previdenziale in merito all'esistenza di un partner convivente, parte dal presupposto che non vi sia alcun partner convivente. La fondazione non è tenuta a cercare attivamente il partner convivente. Ciò vale, in particolare, per le persone fisiche assistite in misura considerevole dal contraente della copertura previdenziale nonché per le persone che devono provvedere al sostentamento di un figlio in comune.

La prestazione a una persona beneficiaria viene rifiutata, se la fondazione viene a conoscenza che la persona beneficiaria ha causato intenzionalmente il decesso del contraente della copertura previdenziale. La prestazione divenuta disponibile spetta ai beneficiari successivi.

Art. 11 Responsabilità

Nei confronti del contraente della copertura previdenziale la fondazione non risponde delle conseguenze che risultano dalla mancata osservanza di obblighi legali, contrattuali e regolamentari da parte del contraente della copertura previdenziale.

Art. 12 Comunicazioni, istruzioni e domande

Il contraente della copertura previdenziale è tenuto a comunicare immediatamente alla fondazione cambiamenti di indirizzo, di nome e di stato civile.

Se il contraente della copertura previdenziale rinvia la riscossione della prestazione di vecchiaia oltre l'età di riferimento (cfr. art. 6 cpv. 2 del presente regolamento), è tenuto a informare immediatamente e spontaneamente la fondazione in merito a un'eventuale cessazione della sua attività lucrativa, fatto salvo l'art. 16 del presente regolamento.

Le comunicazioni della fondazione destinate al contraente della copertura previdenziale vengono trasmesse per iscritto all'ultimo indirizzo da lui indicato alla fondazione o in altra forma che ne consenta la prova per testo. Le comunicazioni al contraente della copertura previdenziale possono essere effettuate anche tramite un portale per clienti digitale della fondazione. In questo caso, una comunicazione è da considerarsi validamente recapitata se è consultabile nel portale per clienti digitale della fondazione. Le condizioni d'uso del portale in questione possono comprendere disposizioni concrete.

Spetta al contraente della copertura previdenziale o alla persona avente diritto legittimarsi nei confronti della fondazione, secondo le modalità da quest'ultima ritenute necessarie, fornire tutti i dati necessari per far valere il proprio diritto al versamento della prestazione di previdenza o dell'avere di previdenza nonché presentare i documenti e i mezzi di prova necessari. La fondazione è in ogni caso autorizzata a procedere a ulteriori chiarimenti. Può richiedere l'autenticazione ufficiale o notarile di firme e documenti.

Per le istruzioni e le domande del contraente della copertura previdenziale e delle persone aventi diritto occorre utilizzare un apposito formulario scritto o elettronico. Un'istruzione o una domanda si considera completa solo quando la fondazione dispone di tutti i dati, documenti e mezzi di prova da lei richiesti.

Art. 13 Scioglimento del rapporto di previdenza da parte della fondazione

La fondazione è autorizzata a chiudere i conti o depositi di libero passaggio con un saldo di 0 franchi senza previa comunicazione al contraente della copertura previdenziale.

Art. 14 Modifiche del presente regolamento

La fondazione è autorizzata a procedere di propria iniziativa a modifiche del presente regolamento. Queste modifiche devono essere comunicate alla competente autorità di vigilanza, ma non necessitano dell'approvazione di quest'ultima. Esse saranno comunicate in modo adeguato al contraente della copertura previdenziale. Rimangono riservate le modifiche delle disposizioni legali alla base del regolamento.

Art. 15 Commissioni

La fondazione può riscuotere commissioni. Queste ultime vengono addebitate all'avere di previdenza. L'elenco delle spese viene fornito al contraente della copertura previdenziale all'apertura del conto; la fondazione, tuttavia, si riserva il diritto di modificare in ogni momento le proprie commissioni. L'elenco delle spese attuale può essere richiesto in qualsiasi momento presso la fondazione.

Art. 16 Disposizioni transitorie relative agli artt. 6 e 12 cpv. 2 del presente regolamento

Il contraente della copertura previdenziale può rinviare il versamento della prestazione di vecchiaia fino al 31 dicembre 2029, al massimo tuttavia cinque anni oltre il raggiungimento dell'età di riferimento, senza continuare la sua attività lucrativa. Fino al 31 dicembre 2029 non vi è obbligo di informare la fondazione in merito alla cessazione dell'attività lucrativa durante il periodo di differimento. La fondazione presuppone che tutti i contraenti della copertura previdenziale che raggiungono o superano l'età di riferimento prima del 31 dicembre 2029 rinviino la riscossione della prestazione di vecchiaia; fino a quel momento, non è necessario comunicare alla fondazione il differimento della prestazione di vecchiaia.

Art. 17 Diritto applicabile e foro competente

Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

La valutazione di eventuali controversie rientra nella competenza esclusiva dei tribunali svizzeri.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce quello precedente.

Zurigo, ottobre 2024